



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere (relatore)
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario
Lucia MARRA	Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 30 gennaio 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti Locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7 del 12 aprile 2021, e n. 10 dell’8 luglio 2022;

VISTE le deliberazioni n. 89/2023 e n. 20/2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo, prevedendo l’esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall’organo di revisione del **Comune di Sassetta (LI)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le richieste istruttorie (prot. n. 9832/2023 e nn. 1157-3348/2024), le note di risposta del Comune di Sassetta (prot. Sezione nn. 4703-10263/2023 e nn. 1826-3920/2024) e la relativa documentazione allegata;

VISTA la deliberazione n. 211/2024/VSG della Sezione regionale di controllo per la Toscana con la quale è stato approvato il referto *“L’impatto finanziario del Covid-19 negli enti locali toscani”*;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle memorie di contraddittorio che l’ente ha prodotto, con nota pervenuta alla Sezione in data 22 gennaio 2025 (prot. Sez. n. 414/2025), in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed espone nella relazione del magistrato istruttore trasmessa in data 17 gennaio 2025, con prot. 322/2025;

VISTA l’ordinanza n. 2/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

CONSIDERATO che l’ente non ha chiesto di partecipare all’adunanza del 30 gennaio 2025;

UDITO il relatore, Cons. dott. Francesco Belsanti;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell’esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti finanziari riferiti agli esercizi finanziari 2020 e 2021, rappresentati nelle relazioni predisposte dall’organo di revisione del Comune di Sassetta (LI) nei prospetti allegati, nonché negli atti e nei chiarimenti forniti dall’ente nel corso dell’istruttoria, nei documenti acquisiti d’ufficio tramite BDAP, è stato ricostruito il quadro finanziario da cui sono emerse irregolarità riferite alla composizione del risultato di amministrazione nei termini che seguono.

Occorre premettere che con la delibera n. 92/2022/PRSP del 7 giugno 2022, la Sezione aveva rideterminato il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 – parte disponibile - evidenziando un disavanzo di amministrazione pari a 267.972,72 euro, suddiviso in tre componenti: a) per 121.806,77 euro quale disavanzo da Fcde; b) per 70.597,50 euro quale disavanzo da derivante dal riaccertamento straordinario”; c) per 75.523,44 euro come disavanzo ordinario da ripianare con le modalità ordinarie art. 188 Tuel. L’ente aveva, poi, adottato le misure correttive ribaltando gli esiti della verifica della Sezione sui rendiconti 2020 e 2021 evidenziando, al 31 dicembre 2021, un disavanzo di amministrazione 203.093,88 euro, il cui ripiano, nelle varie componenti in cui lo stesso è suddiviso, è rappresentato dalla tabella che segue.

Tipologia disavanzo		Ripiano annuale			
		2022	2023	2024	anni successivi
Disavanzo da riacc.to straordinario	64.942,11	2.823,57	2.823,57	2.823,57	56.471,40
Disavanzo FCDE	113.686,44	8.120,46	8.120,46	8.120,46	89.325,06
Disavanzo ordinario	24.465,33	24.465,33	-	-	-
TOTALE	203.093,88	35.409,36	10.944,03	10.944,03	145.796,46

Dalle suddette risultanze sono ripartite le verifiche dei dati finanziari riferiti ai rendiconti 2020 e 2021.

1. Controllo sul rendiconto della gestione finanziaria 2020

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 13 del 27 maggio 2021, a cui ha fatto seguito una nuova rideterminazione con atto consiliare n. 26 del 28 giugno 2022, in esito al pronunciamento della Sezione sul controllo dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 (deliberazione n. 92/PRSP/2022) sopra ricordata.

Il risultato conseguito al termine della gestione 2020 ha, quindi, evidenziato un avanzo formale di amministrazione di 395.341,55 euro e, detratte le quote accantonate (399.828,19 euro), le quote vincolate (207.251,82 euro) e destinate agli investimenti (28.446,79 euro), un disavanzo di amministrazione (parte disponibile negativa) di 240.185,25 euro.

L'esame istruttorio, i chiarimenti forniti dall'ente e le memorie di contraddittorio, hanno, tuttavia, evidenziato l'errata determinazione della parte vincolata del risultato di amministrazione, con riferimento alla non corretta definizione della quota vincolata derivante da trasferimenti afferenti alla gestione delle risorse Covid-19, (interventi statali adottati per mitigare le conseguenze pandemiche sulla capacità degli enti locali nell'erogazione dei servizi alla collettività e nello svolgimento delle funzioni fondamentali).

Ai fini di una completa analisi sulla corretta quantificazione dei risultati di amministrazione oggetto di indagine e delle loro componenti, con l'istruttoria, è stata verificata la gestione delle risorse legate all'emergenza Covid-2019, tenuto conto sia degli aspetti contenuti nella relazione dell'organo di revisione ex art. 1 commi 166 ss. della legge n. 266/2005, sia il complesso di informazioni contenute nelle certificazioni ministeriali Covid, oltre ad ulteriori elementi di indagine legati alla specificità della normativa emergenziale.

Dal controllo è, quindi, emerso che l'ente non avrebbe correttamente riallocato nel risultato di amministrazione 2.420,60 euro riferiti a risorse emergenziali acquisite e non utilizzate entro il termine dell'esercizio 2020, peraltro in difformità con i dati dallo stesso indicati nell'apposita certificazione ministeriale. Tale somma si riferisce:

- per 1.364,60 euro ad avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno ristorata;
- per 1.056,00 euro a risorse per centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incr. Fondo per le politiche della famiglia (art. 19, c.1 d.l. n. 223/2206; previsto art. 105, c.3, d.l. n. 34/220 - decreto Ministro pari opportunità e famiglia del 25 giugno 2020).

Anche per la somma di 11.970,00 euro, relativa al fondo sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne (ex art. 1, co. 65-ter, l. n. 205/2017 - incr.to art. 243 d.l. n. 34/2020 (DPCM 24 settembre 2020), è stata riscontrata difformità tra quanto indicato nella certificazione ministeriale e la contabilizzazione in bilancio, disallineamento che poi l'ente ha chiarito con le memorie

di contraddittorio ove ha attestato che tali spettanze sono stante accertate e interamente impegnate nell'anno 2021 (esercizio nel quale si è realizzato il trasferimento). L'amministrazione comunale ha, infine, preso atto delle rideterminazioni istruttorie da cui scaturiscono minori vincoli della gestione Covid-2019 per 2.420,60 euro.

Conseguentemente, la quota vincolata viene ridefinita in **209.672,42 euro** e il disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) viene accertato in **242.605,85 euro**, anziché di 240.185,25 euro (come definito dall'ente).

2. Controllo sul rendiconto della gestione finanziaria 2021

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 9 del 24 aprile 2022, a cui ha fatto seguito una nuova rideterminazione con atto consiliare n. 26 del 28 giugno 2022, in esito al pronunciamento della Sezione sul controllo dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 (deliberazione n. 92/PRSP/2022).

Il risultato conseguito al termine della gestione 2021 ha, quindi, evidenziato un avanzo formale di amministrazione di 559.299,76 euro e, detratte le quote accantonate (448.137,25 euro), le quote vincolate (293.204,21 euro) e destinate agli investimenti (21.052,18 euro), un disavanzo di amministrazione (parte disponibile negativa) di 203.093,88 euro.

L'esame istruttorio ed i chiarimenti forniti dall'ente, ivi compreso le risposte e la documentazione Covid-19, hanno, tuttavia, evidenziato l'errata determinazione della composizione interna del risultato amministrazione con riferimento alla parte accantonata e vincolata, nei termini che seguono:

- a) Per la parte accantonata l'istruttoria ha evidenziato la non corretta determinazione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2021. Il calcolo effettuato dall'ente (422.683,25 euro) ha, infatti, condotto ad una sottostima del fondo di 18.627,36 euro rispetto al risultato che si sarebbe ottenuto seguendo il principio contabile (441.310,61 euro). Al riguardo l'ente, nelle memorie di contraddittorio, ha ribadito la correttezza del suo operato essendosi avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-bis del d.l. n. 18/2020 (calcolo della percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021). Ma la rideterminazione della Sezione è stata operata tenendo conto dell'agevolazione prevista dalla citata normativa (metodologia ben nota alla Sezione).
- b) Per la parte vincolata sono state riscontrate irregolarità sia nella definizione dei vincoli derivanti da leggi e principi contabili sia nei vincoli derivanti da trasferimenti.

In riferimento ai vincoli di legge l'istruttoria ha accertato una minore allocazione di 523,41 euro riguardante imposta di soggiorno 2021 ristorata e non restituita a valere sul Fondo Funzioni Fondamentali e non impiegata nell'esercizio.

Circa le minori somme vincolate da trasferimenti le stesse ammontano a 8.042,60 euro, tutti attinenti alla gestione Covid-19 (2020/2021):

- o Anno 2020: quota residuale avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno ristorata;
- o Anno 2021: 1.003,00 euro risorse centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività per minori 2021 - incr. fondo per le politiche della famiglia (art. 19, c.1 d.l. n. 223/2006; previsto art. 63, d.l. n. 73/2021 - decreto Ministro pari opportunità e famiglia del 24 giugno 2021);

- Anno 2021: 5.675,00 euro fondo agevolazioni TARI 2021 per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, art. 6, d.l. 73/2021 (decreto Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2021 – All. A).

Per quanto concerne, invece, le ulteriori quote di risorse Covid-19 2020/2021 per le quali sembravano sussistere irregolarità, le criticità appaiono superate per le motivazioni addotte dall'ente con le memorie di contraddittorio:

- per la quota di 1.056,00 euro inerente risorse per centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Anno 2020 - è stato assunto l'impegno nell'esercizio 2022 e nel 2023 è avvenuta l'integrale restituzione;
- per la quota di 5.985,00 euro relativa a Incr. Fondo per le politiche della famiglia - Anno 2021 - (art. 19, c.1 d.l. n. 223/2206; previsto art. 105, c.3, d.l. n. 34/220 - decreto Ministro pari opportunità e famiglia del 25 giugno 2020), tali risorse sono state impegnate nel 2021 e la parte disponibile di tale impegno è disponibile per la restituzione.

In esito, quindi, alle conclusioni istruttorie, la Sezione, accerta la quota accantonata in **466.764,61 euro**, quella vincolata in **301.770,22 euro** e, conseguentemente, il disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) in **230.287,25 euro**, anziché di 203.093,88 euro (come definito dall'ente).

Si rappresenta, infine, che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione, aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche, in particolare per quanto concerne le attestazioni di impegni di spesa e restituzioni delle risorse Covid-19 effettuate nei successivi esercizi 2022 e 2023.

3. Analisi, qualificazione del disavanzo effettivo di amministrazione 2021 e effetti della gestione dei fondi Covid-19

La tabella che segue evidenzia il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021.

Tab. 1 – Analisi delle risultanze al 31 dicembre 2021

Risultato di amministrazione	2021		
	Accertato dall'ente delib. CC 26/2022	Rideterminato dal M.I.	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	559.299,76	559.299,76	-
PARTE ACCANTONATA	448.137,25	466.764,61	18.627,36
- di cui Fondo crediti dubbia esigibilità	422.683,25	441.310,61	18.627,36
- di cui altri accantonamenti	25.454,00	25.454,00	-
PARTE VINCOLATA	293.204,21	301.770,22	8.566,01
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	35.423,20	35.946,61	523,41
- di cui risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	34.603,45	35.126,86	523,41
- di cui altre risorse vincolate da leggi e principi contabili	819,75	819,75	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	175.733,70	196.787,30	8.042,60
- di cui risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	4.428,00	25.481,60	8.042,60
- di cui altre risorse vincolate da trasferimenti	171.305,70	171.305,70	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente apposti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	82.047,31	82.047,31	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	21.052,18	21.052,18	-
PARTE DISPONIBILE	-203.093,88	-230.287,25	27.193,37

Per effetto della rideterminazione della Sezione, il disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2021 viene a qualificarsi come segue:

- a) una quota, pari a 64.949,71 euro, quale disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (secondo la programmazione del suo ripiano, il risultato negativo atteso al termine dell'esercizio 2021 avrebbe dovuto attestarsi non al di sopra della soglia di 64.949,71 euro, per effetto dell'applicazione della quota annuale di ripiano di 2.823,90 euro sul deficit residuo al 31 dicembre 2020 di 67.773,61 euro);
- b) una seconda quota, pari a 113.686,31 euro, quale disavanzo da FCDE 2019 (per il cui ripiano l'ente si è avvalso dell'art. 39-quater del d.l. 162/2019 che prevede un rientro in anni 15 a decorrere dall'anno 2021; per effetto dell'applicazione della prima rata costante annuale di 8.120,46 euro, al termine della gestione 2021 tale disavanzo ammonta a 113.686,31);
- c) una terza quota, pari a 51.651,23 euro, eccedente le due tipologie di disavanzo appena evidenziate, quale maggior disavanzo generato dalla gestione ordinaria 2021.

Considerando che con delibera consiliare del 28 luglio, n. 26 del 2022, l'ente aveva previsto di finanziare nel corso dell'esercizio 2022 una quota di disavanzo ordinario pari a 24.465,33 euro, risulterebbe sprovvista di copertura la differenza tra quanto finanziato con la predetta delibera consiliare e quanto ricostruito dalla Sezione, ossia 27.185,90.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 si è concluso, per entrambi gli esercizi, con l'evidenziazione di irregolarità che danno luogo a pronuncia specifica di accertamento.

In particolare, è stata accertata la non corretta quantificazione delle componenti interne del risultato di amministrazione per effetto dell'errata determinazione della parte vincolata per entrambi gli esercizi 2020 e 2021, e della parte accantonata per il 2021, con la conseguente rideterminazione del risultato effettivo (parte disponibile) al termine di entrambi gli esercizi esaminati, con la ridefinizione del disavanzo effettivo sia per l'esercizio 2020 (pari a 242.605,85 euro) che per l'esercizio 2021 (pari a 230.287,25 euro).

Quest'ultimo disavanzo è, poi, qualificabile per 51.651,23 euro quale disavanzo ordinario della gestione, da finanziare ex art. 188 TUEL, per 64.949,71 euro come disavanzo da riaccertamento straordinario e per 113.686,31 euro quale disavanzo da FCDE.

La Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati. L'esame congiunto di due annualità di bilancio impone tuttavia di valutare le misure consequenziali necessarie con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell'esercizio 2021, o quella che emergerà per effetto della trasposizione di tali esiti sui rendiconti degli esercizi successivi, richiedendo l'adozione di interventi correttivi ai sensi dell'art. 148-bis TUEL.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

ACCERTA

- al termine dell'esercizio 2021 la non corretta determinazione della componente accantonata e vincolata del risultato di amministrazione per un ammontare di 27.185,90 euro ed un saldo negativo della parte disponibile pari a 230.287,25 euro suddiviso in disavanzo ordinario della gestione per 51.651,23 euro da finanziare ex art. 188 TUEL; in disavanzo da riaccertamento straordinario per 64.949,71 euro, e in disavanzo da FCDE per 113.686,31 euro;

DISPONE

ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, l'adozione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento, di interventi correttivi finalizzati a finanziare il disavanzo ordinario accertato al termine dell'esercizio 2021, al netto della quota già finanziata con la delibera n. 22 del 2022 dell'ente (e nell'ammontare eventualmente ridefinito per effetto della trasposizione di tali esiti sui rendiconti degli esercizi successivi), con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 Tuel (continuando a finanziare la copertura delle ulteriori quote di disavanzo).

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

Il Relatore
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 7 febbraio 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)